

25 AGO 2025
ATTO REG. TO IL

1550 200,00



lunedì 18 agosto 2025

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER MODIFICHE A STATUTO ED ISCRIZIONE AL RUNTS | PAG. 1/2

In data di lunedì 18 agosto 2025 alle ore 18.30 si è riunita presso la sede di via Kolbe, 2 a Sant'Anastasia (per alcuni Soci) e in collegamento video diretto (per altri Soci) l'**Assemblea** straordinaria dei Soci dell'**Associazione Suoni&migranti** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) **Nuovo Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;**
- 2) **Varie ed eventuali.**

A norma dell'art. 11 del nuovo Statuto sociale (art. 16 del vecchio Statuto), avendo convocato un'**Assemblea** straordinaria e d'urgenza affinché si possa adeguare lo Statuto alle nuove norme del Terzo settore e così come richiesto per essere iscritti nel Registro nazionale del Runts in ottemperanza alla nuova legge, assume la guida dell'**Assemblea** il Presidente dell'Associazione, il **Dott. Francesco De Rosa**, che, constatata la presenza di ben **10 Soci su 11** (7 in presenza e 3 in video collegamento) di tutti quelli che sono in regola con le quote e fanno parte attiva della vita associativa nonché Soci aventi diritto al voto, dichiara l'**Assemblea** validamente costituita ai sensi dell'art. 9 comma 7 (del nuovo Statuto in approvazione) e chiama a fungere da segretaria verbalizzante la Socia **Prof.ssa Lucia Vaccaro**. Risulta quindi assente solo il Socio Gennaro Cuccurullo dacché impedito in turno di lavoro ospedaliero che non ha potuto evitare. Mentre i Soci Maricarmen Ruiz, Teresa Lupia e Miriam Amore sono collegate in diretta video.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i due punti posti all'ordine del giorno:

1) **Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore**

Il Presidente informa i presenti della necessità di procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore.

Egli fa presente che il riassetto del Terzo Settore ha posto una serie di priorità e che la iscrizione al RUNTS richiede la modifica dello Statuto così come giunto ai rispettivi Soci che hanno potuto leggere ed approfondire il nuovo Statuto, documento fondamentale della vita associativa.

Dall'art.101, c.2, del Decreto legislativo 117 del 2017 (d'ora in avanti indicato come "Codice del Terzo



settore"), si è fatta inderogabile tale modifica per poter ottenere l'iscrizione nel Registro provinciale delle APS, oltre che per iscriversi nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), nel momento in cui esso tra poche settimane sarà pienamente operativo.

Il Presidente ha presentato quindi all'**Assemblea** la bozza già inviata ai Soci del nuovo Statuto che, ovviamente, sostituisce per intero il precedente Statuto che nel 2013 fu presentato, condiviso e registrato presso l'Agenzia delle Entrate secondo le norme allora vigenti. Egli ha messo in rilievo che nulla dei valori, dei «desiderata» e degli obiettivi messi in campo nel 2013 sono andati persi con il nuovo Statuto. Semplicemente e necessariamente il nuovo Statuto è stato aggiornato ed arricchito alla luce delle nuove disposizioni previste per le **Associazioni di Promozione Sociale** dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di assumere la tipologia di APS.

Si è proceduto quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione finora in vigore.

Al termine della lettura, l'**Assemblea** è stata chiamata alla discussione ed alla relativa approvazione dello Statuto. Al termine di un confronto che ha visto importanti convergenze, il Presidente ha messo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità. L'**Assemblea** ha così votato ed approvato all'unanimità il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente è stato pertanto incaricato dall'**Assemblea** a convocare entro il 30 ottobre prossimo una nuova **Assemblea** (che sarà elettiva) affinché si possano nominare i nuovi vertici dell'Associazione ma soprattutto affidare tutti i ruoli previsti dal nuovo Statuto sociale. Egli è stato inoltre incaricato a compiere, sin dai prossimi giorni e secondo le sue disponibilità prossime, tutti i passaggi e le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore).

2) Varie ed eventuali

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente ha dichiarato chiusa la riunione alle ore 19.40.

Sant'Anastasia, lunedì 18 agosto 2025

Il Presidente

Il Segretario verbalizzante



Asso Reg. 1

368/3

25 AGO 2025

L'OPERATORE
Carmine PAPACCIOLI

Firma su delega del Direttore Provinciale

Importo dovuto €

200,00

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE SUONI&MIGRANTI (APS)

ART. 1 - Denominazione, sede e durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni è costituita, sin dal 24 ottobre 2013 secondo le norme in quel periodo vigenti, l'**Associazione** non riconosciuta denominata «**Associazione Suoni&migranti APS**» di seguito indicata anche come "**Associazione APS**".
2. L'**Associazione** ha la sua sede legale nel Comune di Sant'Anastasia (Napoli) in via Kolbe, 2. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Sant'Anastasia non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera su tutto il territorio nazionale e regionale a partire, ovviamente, da quello in cui è nata.
4. L'**Associazione** potrà istituire sezioni o sedi secondarie in Italia e all'estero.
5. L'**Associazione** ha durata illimitata.

ART. 2 - Scopi e finalità

1. L'**Associazione** è apertica e aconfessionale. E fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale, dell'inclusione e sull'attività di volontariato.
2. L'**Associazione** persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, d'impegno civile e culturale nonché di utilità sociale attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività d'interesse generale a favore dei propri associati, dei loro familiari e di tutti coloro che vivono nei contesti all'interno dei quali l'**Associazione** si trova e/o sceglie di agire.
3. L'**Associazione** si pone quale suo scopo fondante e fondamentale la costruzione di quella civiltà dell'integrazione e dell'inclusione tra persone, culture, tradizioni, saperi ed esperienze diverse che, da sempre, sono state alla base di ogni aggregazione umana evoluta e della ricchezza stessa di tutti i popoli del pianeta su cui abitiamo.
Una cultura del rispetto tra le persone di ogni origine, credo e convincimento; una rete solidale e sociale attenta a creare occasioni di crescita, di sostentamento e di promozione della persona umana.
4. In questa direzione l'**Associazione** sostiene, progetta e realizza iniziative e contest, operativi e formativi (anche in collaborazione con altre realtà ed operatori del Terzo settore) in grado di supportare il grande fenomeno delle migrazioni che hanno da sempre interessato le terre del mondo, la storia umana e tutti i popoli del pianeta.
5. L'**Associazione** si impegna ad ideare e realizzare progetti culturali, eventi, programmi e studi che possano elevare la conoscenza ed i saperi utili al dialogo ed alla proficua convivenza tra i popoli e le persone, le etnie e le comunità.
6. L'**Associazione** sostiene ogni azione ed iniziativa indispensabile ad accrescere il senso comune e civico della democrazia e dell'uguaglianza, delle pari dignità e delle medesime possibilità: un'attenzione alla difesa dei più deboli, degli emarginati, dei migranti, dei rifugiati per diffondere l'esercizio dell'accoglienza, dello scambio culturale, del diritto e della giustizia sociale sempre volte disattesi. E si impegna altresì nella redazione e realizzazione di progetti artistici, editoriali, musicali e/o di volontariato, di sostegno, promozione e approfondimento, di formazione e informazione utili a comprendere temi e consapevolezze legati ai flussi migratori e alla storia delle migrazioni.
7. L'**Associazione** predilige l'uso dei mezzi di comunicazione vecchi e nuovi, da quelli più tradizionali del supporto cartaceo (libri, riviste, opuscoli, periodici, giornali, pubblicazioni di settore) a quelli più moderni e tecnologicamente avanzati (docufilm, inchieste televisive, account della rete informatica, siti internet, comunità digitali) per la divulgazione di una sensibilità che fonda l'incontro tra esperienze e culture diverse. Nonché tutte le espressioni e gli ambiti del teatro moderno e contemporaneo come della danza e dei suoi aggregati.
8. Essa vuole agire affinché tutte le potenzialità, espresse ed inesprese, dei mass media abbiano a

determinare quelle evoluzioni necessarie alla conoscenza, all' integrazione, alla sinergia tra professione ed ambiti, alla costruzione di una maggiore qualità della vita in ogni condizione, età, credo, passione, impegno in cui ciascuno si possa trovare.

9. Essa, inoltre, opera nel/i seguente/i settore/i:

- a) Prestazioni ed interventi sociali e sanitari di cui al DPCM 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni;
- b) Sensibilizzazione, educazione e formazione professionale, ai sensi della L. n. 53/2003 e successive modifiche;
- c) Attività culturali ed educative di interesse sociale e sanitario;

10. L'**Associazione** persegue le seguenti finalità:

- a) Prevenire e/o contrastare la violenza con particolare riguardo al maltrattamento e all'abuso intra-familiare e extra-familiare, alle dispute familiari nei processi di separazione tra coniugi o genitori e più in generale nelle situazioni di conflitto e crisi familiare a favore dei soggetti minorenni e rientranti nelle categorie di svantaggio di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/97;
- b) Favorire la circolazione di informazioni e di buone pratiche, identificare linee guida e protocolli per un intervento coordinato tra servizi sulle opportunità di studio e quelle professionali date senza distinzione a tutti i tanti giovani talenti che sono nelle scuole.
- c) Sensibilizzare e offrire occasioni di scambio specialistico e formazione ai professionisti pubblici e privati e agli stakeholder sui temi oggetto di interesse dell'associazione nel rispetto del suo fine istituzionale.

ART. 3 - Attività

1. Per raggiungere gli scopi suddetti l'**Associazione** svolge le seguenti attività:

- a) Attività di editoriale con la redazione e la pubblicazione di libri, monografie, biografie, inchieste, opuscoli;
- b) Attività di progettazione, ideazione e direzioni artistiche e realizzazione di contest, progetti e format giornalistici, portali web, campagne di sensibilizzazione, festival, eventi, spettacoli, mostre d'arte e multimediali.

2. Essa può realizzare inoltre:

- a) Supporto professionale alle famiglie rispetto alle problematiche della crescita, dell'educazione e dello sviluppo dei minorenni attraverso attività di consulenza psicologica, neuropsicologica, medica, sociale e legale;
- b) Sostegno alla genitorialità, all'accoglienza dei minorenni nell'affido e nell'adozione anche in collaborazione con i servizi territoriali e con le altre associazioni, nazionali e locali che si occupano di tali ambiti;
- c) Presa in carico, cura e recupero delle esperienze sfavorevoli, del trauma e del disagio dei minorenni attraverso interventi specialistici e azioni caratterizzate da specifica competenza professionale a favore dei soggetti rientranti nelle categorie di svantaggio di cui all'art. 10 del D.lgs. n. 460/97;
- d) L'organizzazione di eventi di sensibilizzazione, formazione, convegni, seminari, dibattiti, ricerche, pubblicazioni anche in collaborazione con gli enti di formazione preposti sempre nel rispetto dei fini dell'associazione.

3. L'**Associazione** può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

4. L'**Associazione** potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

ART. 4 - Ambiti d'Azione

1. L'**Associazione** realizza ogni iniziativa tesa a supportare l'affermazione di una cultura del progresso e dei diversi saperi che, se non approssimativa e non settaria, contribuisce alla creazione di percorsi multidisciplinari messi al servizio per realizzare un mondo migliore.

2. In particolare, l'**Associazione** si adopera nella:

- 
- a) Creazione di percorsi multidisciplinari che compendino, singolarmente o nel contempo, l'insieme delle azioni, delle professioni e delle occupazioni umane;
 - b) Composizione di archivi sonori e audiovisivi nonché cartacei utili alla custodia della memoria antropologica sugli usi ed i costumi delle migrazioni;
 - c) Costruzione di itinerari d'integrazione con la partecipazione ad ogni progetto e iniziativa che mira a contrastare fenomeni d'intolleranza e di razzismo;
 - d) Promozione dei libri e della lettura come trasmissione dei saperi e delle conoscenze anche con traduzioni e testi a fronte;
 - e) Realizzazione di eventi, convegni, installazioni, mostre permanenti o itineranti, di progetti multidisciplinari che hanno l'obiettivo di promuovere e approfondire la cultura e tutti i suoi saperi e/o particolari suoi ambiti in grado di suscitare la riflessione su temi singoli, la crescita sociale, il sostegno ad economie in disuso o sconosciute, trascurate o sciupate, locali e/o nazionali;
 - f) Realizzazione di festival che abbiano nel loro «focus» l'amore per la lettura e la cultura dei libri, la corretta informazione sul buon cibo, la tutela dell'ambiente e della biodiversità, la valorizzazione di tutti i luoghi storici delle aggregazioni umane e culturali;
 - g) Promozione di tutti i temi della legalità, della prevenzione del crimine, della lotta ad ogni tipo di corruzione con l'ausilio del proprio portale web dal titolo «**lacamorra.it**» e della rivista cartacea «**la camorra vista&rivista**» pubblicata con la propria etichetta editoriale le **edizioni neomediaitalia** con il coinvolgimento di istituzioni, alunni, scuole, docenti, enti di ricerca, altre associazioni impegnate con lo stesso fine.

ART. 5 - Ammissione e numero degli associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge. Possono aderire all'**Associazione** le persone fisiche e gli enti del Terzo settore e senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'**Associazione** con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
2. Sono previste le seguenti categorie di soci:
 - i **Soci Fondatori** e cioè coloro che hanno fondato l'**Associazione** sottoscrivendo l'Atto costitutivo che continuano a pagare la loro quota associativa ed annuale;
 - i **Soci Ordinari** che devono aver compiuto il 18° anno d'età e pagato la quota associativa annuale.
 - i **Soci Junior** che non hanno ancora compiuto il 18° anno d'età e possono partecipare alle iniziative dell'associazione ma non hanno diritto di voto, in quanto minorenni.
 - i **Soci Sostenitori** che devono aver compiuto il 18° anno d'età e pagato la quota associativa annuale. La qualifica di socio sostenitore è attribuita in funzione del particolare e significativo apporto in denaro, beni e servizi dato all'associazione e viene mantenuta per l'esercizio durante il quale è stato fatto il conferimento. Possono essere soci sostenitori anche le persone giuridiche, comunque identificate dal legale rappresentante delle stesse.
3. Gli importi delle quote associative per le varie tipologie di soci saranno stabiliti attraverso una delibera del Consiglio Direttivo entro il 31/12 dell'anno antecedente a cui le quote si riferiscono.
4. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:
 - l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
 - la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
5. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.
6. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Il Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.
7. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.

Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 6 - Diritti e obblighi degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'**Associazione** e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti Interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- si pone il divieto di svolgere attività diverse da quelle stabilite nel presente statuto.

ART. 7 - Perdita della qualifica di associato

1. La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti interni e delle deliberazioni degli Organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'**Associazione**, può essere escluso dall'**Associazione** mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

2. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

3. L'associato può sempre recedere dall'**Associazione**. Chi intende recedere dall'**Associazione** deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

4. I diritti di partecipazione all'**Associazione** non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 8 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'**Associazione**:

- L'Assemblea degli associati;
- L'Organo di Amministrazione (Consiglio Direttivo);
- Il Presidente;
- L'Organo di controllo;
- L'Organo di revisione

ART. 9 - L'Assemblea

1. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun

associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

2. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

3. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

4. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- approva il bilancio di esercizio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

- delibera sulla esclusione degli associati;

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

5. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Risulta pienamente valida l'espressione del voto per corrispondenza, in via elettronica e/o in videochiamata, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

6. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

7. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

8. Per deliberare quindi lo scioglimento dell'**Associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati riuniti in Assemblea come prescrive l'art. 21 del Codice civile.

ART. 10 - L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'**Associazione** ed è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa. Esso è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 7 (sette), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio Direttivo furono nominati nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, l'interdetto, l'inabilitato o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno $\frac{1}{3}$ (un terzo) dei Consiglieri.

5. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

6. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno

ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

7. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

9. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

10. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

11. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'**Associazione**.

12. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'**Associazione**, ed in particolare ha il compito di:

- a) Redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - b) Redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - c) Redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) Nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario dell'**Associazione**;
 - e) Decidere sulle domande di adesione all'**Associazione** e sull'esclusione degli associati;
 - f) Redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'**Associazione**, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - g) Decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
 - h) Deliberare la convocazione dell'Assemblea;
 - i) Decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
 - j) Ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
 - k) Curare la tenuta dei libri sociali dell'**Associazione**;
 - l) Deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
 - m) Adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
 - n) Adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'**Associazione**.
13. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'**Associazione**.
14. Il Segretario si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio direttivo o dal Presidente.

ART. 11 - Il Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti e può essere rieletto senza limiti di mandati. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 12 - l'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, qualora nominato, è formato da 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.
2. L'Organo di controllo rimane in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'**Associazione**.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. I membri dell'Organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'**Associazione**.
7. È compito dell'Organo di controllo:
 - a) Vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) Vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'**Associazione**, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) Esercitare il controllo contabile;
 - d) Esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) Attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) Partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
8. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti. (nota 8 in calce)
9. L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'**Associazione** rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 13 - l'Organo di revisione

1. L'Organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'Organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'Organo di revisione rimane in carica 3 (tre) anni e il suo componente è rieleggibile.
3. L'Organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'Organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'**Associazione**.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'Organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
6. Il componente dell'Organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'**Associazione**.

ART. 14 - I beni e il patrimonio

1. I beni dell'**Associazione** sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'**Associazione** sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e

può essere consultato dagli associati.

2. Il patrimonio dell'**Associazione** – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

L'**Associazione** ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'**Associazione** sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- proventi da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, realizzabili fino all'operatività del RuntS.
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
- attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

ART. 17 - Bilancio di esercizio

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 18 - Bilancio sociale e informativa sociale

Il Bilancio sociale con l'informativa sono redatti nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 19 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'**Associazione di promozione sociale** e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di Amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'**Associazione**, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'**Associazione**.

ART. 20 - Libri sociali

L'**Associazione** deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;

- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
 - il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.
- Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità previa richiesta al presidente ed al consiglio direttivo che ne valuta e per maggioranza assoluta pone consenso dopo esame della richiesta stessa.

ART. 21 - Volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'**Associazione**, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'**Associazione** soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'**Associazione**.

L'**Associazione** deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 22 - Personale retribuito

L'**Associazione di Promozione Sociale** può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017. I rapporti tra l'**Associazione** ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'**Associazione** che può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'**Associazione**, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. Per deliberare lo scioglimento dell'**Associazione** e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati riuniti in Assemblea come prescrive l'art. 21 del Codice civile. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 24 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto
dall'Assemblea straordinaria degli associati
riunitasi in Sant'Anastasia (Napoli) il 18 agosto 2025

Registrazione di Atto Privato

Il 25/08/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TEK , serie 3 , numero 368

data di stipula: 18/08/2025

ident.vo telematico: TEK25L000368000YG per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95189290638

DATI GENERALI DELL'ATTO

Progr. Negozio	Descrizione del negozio
1	ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

95189290638				
-------------	--	--	--	--

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24